

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 24 luglio 2018)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

Testo unificato:

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI CARATTERE EDUCATIVO
PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO,
DEL CYBERBULLISMO, DEL SEXTING E DELLA CYBERPEDOFILIA

delle proposte di legge:

N. 165 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Giacinti, Volpini, Urbinati, Busilacchi, Micucci, Giancarli

presentata in data 18 ottobre 2017

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDUCAZIONE, PREVENZIONE
E CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO, DEL CYBERBULLISMO, DEL SEXTING E
DELLA CYBERPEDOFILIA

N. 44 a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 24 marzo 2016

CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO ED ALLE SUE VARIANTI

(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo unificato**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove tra le giovani generazioni la diffusione di una cultura del rispetto della dignità dell'individuo e di condanna di ogni genere di discriminazione.

2. La Regione, in particolare, promuove la diffusione dei valori di civiltà e della cultura di legalità, soprattutto in ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.

3. La Regione, inoltre, promuove l'informazione e sostiene l'educazione ai nuovi media quale fondamentale strumento per l'uso consapevole e responsabile degli stessi, per lo sviluppo del senso critico e della capacità di comprensione delle strategie comunicative impiegate dai soggetti utilizzatori.

Art. 2

(Piano delle politiche regionali integrate di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione approva il piano delle politiche regionali integrate di informazione e di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, cyberbullismo, sexting e della cyber pedofilia.

2. Il piano in particolare contiene:

- a) lo studio del contesto che comprende l'analisi e la valutazione della realtà regionale e la descrizione degli interventi in atto e programmati negli ambiti indicati al comma 5, evidenziando le sinergie con le previsioni del piano;
- b) l'individuazione specifica degli interventi di cui all'articolo 3 da sostenere nel periodo considerato;
- c) gli strumenti e le modalità atte a garantire il coordinamento degli interventi previsti dal piano con quelli indicati al comma 5;
- d) la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti;
- e) gli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7;

f) la definizione puntuale degli indicatori di risultato volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi sottesi agli interventi di cui alla lettera b) e le metodologie da adottarsi per la valutazione degli effetti relativi agli interventi medesimi.

3. La Giunta regionale, sentiti gli Organismi regionali di garanzia per quanto attiene alle previsioni di cui alla lettera e) del comma 2, presenta all'Assemblea legislativa regionale il piano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario. Il piano è predisposto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di istruzione in coerenza con le risultanze delle analisi, dei monitoraggi e delle proposte del Comitato di cui all'articolo 6 e con le indicazioni del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

4. Il piano ha una validità di medio periodo e comunque non inferiore a tre anni. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato anche prima della sua scadenza.

5. I programmi degli Organismi regionali di garanzia indicati nella legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) nonché i piani, i programmi regionali generali e settoriali, in materia di istruzione, politiche giovanili, sport, sicurezza e legalità, sanità e sociale individuano, per quanto di competenza gli interventi attuativi delle finalità di questa legge, tenendo conto degli indirizzi previsti alla lettera e) del comma 2.

Art. 3 *(Interventi)*

1. Nell'ambito delle risorse disponibili sono concessi contributi per il finanziamento dei seguenti interventi:

- a) promozione di iniziative di carattere educativo sui temi della gestione dei conflitti e del rispetto reciproco, della diversità e di genere;
- b) realizzazione di campagne di prevenzione, di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all'interno delle scuole, rivolte agli studenti, ai docenti e all'altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale in ordine alla gravità e alle conseguenze del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni;
- c) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione prioritariamente all'interno delle scuole, rivolte agli studenti, ai docenti e all'altro personale scolastico e alle figure che

- svolgono la funzione genitoriale sulle conseguenze della pratica della condivisione virtuale di foto e video e sulle modalità di aggancio del minore da parte del cyberpedofilo;
- d) organizzazione di corsi di formazione dei docenti e dell'altro personale scolastico, degli educatori e delle figure che svolgono la funzione genitoriale, anche attraverso il potenziamento delle "scuole per genitori", volti a garantire l'acquisizione di idonee pratiche educative e competenze psicologiche per attuare un'efficace azione preventiva e di contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge;
 - e) progetti all'interno delle scuole per la formazione di studenti in veste di mediatori scolastici che, con il supporto di un docente, svolgano un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo di particolare criticità;
 - f) progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto di questa legge, quali servizi di ascolto, anche telefonici, ivi compreso il numero verde regionale e punti di accesso telematici;
 - g) progetti per il sostegno alle vittime, il recupero degli autori e degli spettatori degli atti di bullismo, cyberbullismo e del sexting, nonché dei minori vittime della cyberpedofilia.

2. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 1 la Regione promuove anche la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale e gli ordini professionali.

3. Le iniziative, i progetti e le azioni indicati al comma 1 individuano gli specifici risultati attesi con riguardo agli indicatori di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 e la metodologia di verifica dei risultati adottata.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi indicati all'articolo 3:

- a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche in forma associata;
- b) Comuni singoli e associati;
- c) Ambiti territoriali sociali, di seguito ATS, anche in forma associata;
- d) Aziende del servizio sanitario regionale;
- e) soggetti del Terzo settore, operanti nelle Marche da almeno due anni nel campo educativo, del disagio sociale dei minori e in quello del contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge;
- f) associazioni sportive operanti nelle Marche, nella cui organizzazione è presente il settore

giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

Art. 5

(Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia)

1. E' istituito il Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, quale organismo di raccordo e concertazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie disciplinate da questa legge.

2. Il Comitato esercita anche funzioni di Osservatorio ed in particolare:

- a) raccoglie e conserva i dati attinenti ai fenomeni oggetto di questa legge;
- b) effettua l'analisi della realtà regionale attraverso lo studio dei dati di cui alla lettera a);
- c) svolge il monitoraggio delle attività di carattere educativo poste in essere nell'intero territorio regionale dai vari soggetti per la prevenzione e il contrasto sui fenomeni oggetto di questa legge e ne informa la Giunta regionale con relazione annuale;
- d) mantiene un rapporto di costante consultazione con i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
- e) promuove la creazione di una rete regionale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nelle politiche indicate da questa legge;
- f) formula proposte in merito al piano di cui all'articolo 2;
- g) collabora alla redazione della relazione di cui al comma 1 dell'articolo 8.

3. Il Comitato è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato, che lo presiede;
- b) il Presidente della Commissione assembleare permanente competente per materia o suo delegato;
- c) l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini o suo delegato;
- d) il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM), di seguito CORECOM, o suo delegato;
- e) il Presidente della Consulta regionale dei giovani di cui alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 (Norme in materia di politiche giovanili) o suo delegato;
- f) due rappresentanti della Consulta regionale sull'immigrazione di cui alla legge regionale 26

maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati), individuati nel rispetto della pluralità delle culture e delle confessioni religiose, anche all'esterno dei propri componenti;

- g) il Presidente della Consulta regionale per la famiglia di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) o suo delegato;
- h) un rappresentante degli ATS indicato dal coordinamento dei Coordinatori d'ambito;
- i) due rappresentanti del Terzo Settore, designati dal Forum;
- l) due dirigenti o loro delegati designati dalla Giunta regionale.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti posti all'esame:

- a) esperti designati dalle Università marchigiane e dagli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, mediali e delle comunicazioni sociali telematiche;
- b) operatori della rete internet;
- c) il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni delle Marche o suo delegato;
- d) rappresentanti del Servizio regionale della Polizia Postale e delle Comunicazioni;
- e) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato.

5. Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle designazioni di almeno la metà dei suoi componenti. La deliberazione costitutiva ne definisce anche le modalità di funzionamento.

6. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.

7. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

Art. 6

*(Funzioni del Comitato regionale
per le comunicazioni)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il CORECOM, tenuto conto degli indirizzi previsti alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2:

- a) effettua indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in ambito regionale;
- b) attua iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;

- c) promuove campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia;
- d) promuove campagne di educazione contro il fenomeno dei "messaggi di odio" (hatespeech) e delle "false notizie" (fake news).

2. La relazione del CORECOM di cui all' articolo 4 della l.r. 30/2016 contiene la specifica indicazione delle attività indicate al comma 1 e dei risultati conseguiti con particolare riferimento agli obiettivi di educazione all'uso dei media, al riconoscimento delle notizie false e di odio e alle modalità per evitarne la diffusione.

Art. 7

(Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia)

1. E' istituita, nel mese di novembre, la "Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia".

2. In occasione della giornata indicata al comma 1 la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa regionale organizzano iniziative per promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sui fenomeni oggetto di questa legge, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, i docenti referenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 71/2017, gli Organismi regionali di garanzia e la Consulta regionale degli studenti.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. A partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all' Assemblea legislativa regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli interventi e le azioni realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, il grado di raggiungimento degli stessi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;
- b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;

- c) le attività ed i servizi di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge, comunque presenti sul territorio regionale nonché dei servizi di presa in carico dei soggetti coinvolti nelle dinamiche del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, sulla base del monitoraggio effettuato dal Comitato di cui all'articolo 5;
- d) le specifiche modalità di costituzione della rete regionale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nella realizzazione delle politiche indicate da questa legge e i soggetti che vi aderiscono;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2, con quelli indicati al comma 5 dello stesso articolo.

2. Acquisita la relazione indicata al comma 1 nonché le relazioni degli Organismi regionali di garanzia di cui all'articolo 4 della l.r. 30/2016, l'Assemblea legislativa valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting, della cyberpedofilia nonché della diffusione di notizie false e messaggi di odio.

3. L'Assemblea legislativa provvede, inoltre, a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione per l'anno 2018 i finanziamenti relativi agli interventi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 sono erogati secondo i criteri e le modalità individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

2. Il primo piano di cui all'articolo 2 è adottato per gli anni 2019/2020 ed ha carattere sperimentale.

3. Ai fini della prima costituzione del Comitato di cui all'articolo 5 il dirigente della competente struttura della Giunta regionale richiede le designazioni di cui al comma 3 dell'articolo 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le quali devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la

Giunta regionale costituisce il Comitato con la presenza della maggioranza dei componenti, fatte salve le successive integrazioni.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Per le spese derivanti dall'attuazione di questa legge, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2018.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento già iscritto nel Bilancio di Previsione 2018/2020 a carico della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria".

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate annualmente con le rispettive leggi di bilancio.

Testo proposta di legge n. 165**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, nel riconoscere le giovani generazioni come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale delle quali tutelare la crescita educativa e perseguire lo sviluppo culturale, promuove e sostiene, soprattutto in ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, la diffusione di una cultura del rispetto tra pari, di genere e della dignità personale dell'individuo, di valorizzazione della diversità e di condanna di tutte le discriminazioni.

2. La Regione, in particolare, nel rispetto dei principi costituzionali persegue l'educazione, la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni con particolare riferimento a quello omofobico, del cyberbullismo, del sexting, della cyberpedofilia e lo sviluppo della cultura della denuncia da parte delle vittime.

3. La Regione, inoltre, promuove e sostiene l'educazione ai nuovi media quale fondamentale strumento per l'uso consapevole e responsabile degli stessi, per lo sviluppo del senso critico e della capacità di comprensione delle strategie comunicative impiegate dai soggetti utilizzatori.

Art. 2

(Piano per le politiche integrate per l'educazione, la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia).

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione approva il Piano per le politiche integrate per l'educazione, la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia. Il Piano ha validità triennale.

2. Il Piano in particolare contiene:

a) lo studio del contesto che si articola in:

- 1) analisi e valutazione della realtà regionale dei fenomeni oggetto di questa legge;
- 2) descrizione dello stato di attuazione e degli effetti delle politiche regionali incidenti nelle materie disciplinate da questa legge, con riferimento agli indicatori previsti alla lettera f);
- 3) descrizione degli interventi in atto e programmati negli ambiti indicati al comma 6, evidenziando le sinergie con le previsioni del Piano;

- b) l'individuazione specifica degli interventi di cui all'articolo 3 e delle iniziative e dei progetti di cui all'articolo 4, da sostenere nel periodo considerato con la specifica individuazione per ciascuno di essi dei:
 - 1) soggetti destinatari degli interventi, delle iniziative e dei progetti;
 - 2) requisiti dei soggetti attuatori delle azioni previste dal Piano;
 - 3) soggetti beneficiari dei finanziamenti e dei cofinanziamenti degli interventi, delle iniziative e dei progetti previsti dal Piano;
- c) gli strumenti e le modalità atte a garantire il coordinamento degli interventi previsti dal Piano con quelli indicati al comma 6;
- d) la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e dei cofinanziamenti;
- e) gli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 5 e 6;
- f) la definizione puntuale degli indicatori di risultato volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi sottesi agli interventi, alle iniziative ed ai progetti di cui alla lettera b).

3. Possono beneficiare dei finanziamenti e dei cofinanziamenti relativi agli interventi, alle iniziative ed ai progetti di cui alla lettera b) del comma 2:

- a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private;
- b) Comuni singoli e associati;
- c) servizi specifici di aziende del sistema socio-sanitario regionale;
- d) Ambiti territoriali sociali (ATS);
- e) soggetti del Terzo Settore operanti nelle Marche da almeno tre anni nel campo educativo, del disagio sociale dei minori e in quello del contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge, iscritti all'Albo nazionale o regionale e che si avvalgono di figure professionali di comprovata esperienza in particolare nell'area dei minori, dei diritti e della legalità;
- f) associazioni sportive dilettantistiche, che operano nelle Marche, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

4. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le Comunicazioni delle Marche (CO-RECOM) per quanto attiene alle previsioni di cui alla lettera e) del comma 2, presenta all'Assemblea legislativa regionale il Piano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale di riferimento. Il Piano è predisposto dalla struttura della Giunta competente in materia di istruzione in

coerenza delle risultanze delle analisi, dei monitoraggi e delle proposte del Comitato di coordinamento cui all'articolo 7 e con le indicazioni del Piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

5. Il Piano è aggiornato con le modalità indicate al comma 4, anche prima della sua scadenza qualora si rendesse necessario, per adeguarlo all'evolversi dei fenomeni oggetto di questa legge.

6. I programmi degli organismi di garanzia indicati nella legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) nonché i Piani, i programmi regionali generali e settoriali, in materia di istruzione, politiche giovanili, sport, sicurezza e legalità, sanità e sociale individuano per quanto di competenza gli interventi attuativi delle finalità di questa legge, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera c) del comma 2.

Art. 3 *(Interventi)*

1. Nell'ambito delle risorse disponibili sono ammessi a finanziamento e cofinanziamento i seguenti interventi:

- a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo con particolare riferimento a quello omofobico;
- b) promozione di iniziative di carattere educativo, culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto tra pari, della diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività, al rispetto del genere, alla gestione dei conflitti e della legalità;
- c) realizzazione di campagne educative rivolte agli studenti a favore della prevenzione dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo, in collaborazione con i docenti referenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 71/2017, con particolare attenzione al linguaggio e ai luoghi comuni;
- d) realizzazione di campagne educative a favore della conoscenza e prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, in collaborazione con i docenti referenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 71/2017, dedicate alle condotte genitoriali;
- e) istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, operanti anche telefonicamente e online;

- f) organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico, degli educatori dei centri pubblici e privati di aggregazione, sportivi e di accoglienza per minori, dei servizi sociali dei Comuni singoli o associati e degli Ambiti territoriali sociali, volti a garantire l'acquisizione di idonee pratiche educative e competenze psicologiche e giuridiche per attuare una efficace azione conoscitiva e preventiva dei fenomeni di bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni con particolare riferimento a quello omofobico, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia;
- g) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni del sexting e della cyberpedofilia anche attraverso attività educativo/formative sulle conseguenze della pratica della condivisione virtuale di foto e video, nonché a favore della conoscenza delle modalità di aggancio del minore da parte del cyberpedofilo, rivolte particolarmente alle condotte genitoriali;
- h) realizzazione di campagne di informazione rivolte particolarmente ai minori per la conoscenza, individuazione, prevenzione e punizione dei nuovi reati informatici in collaborazione con le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità.

Art. 4

(Politiche a sostegno delle vittime di atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e di cyberpedofilia)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative e progetti a sostegno dei minori vittime e degli spettatori di atti di bullismo, di cyberbullismo e del sexting, nonché dei minori vittime della cyberpedofilia, al fine di promuovere la cultura della denuncia.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula anche accordi o protocolli d'intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali e il Terzo Settore che opera nel campo educativo, del disagio sociale dei minori e in quello del contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge, per la realizzazione di iniziative e progetti a sostegno dei minori vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo, cyberbullismo e del sexting, nonché dei minori vittime della cyberpedofilia, mirando in particolare ad incentivare la presentazione della denuncia da parte delle vittime e a supportare le stesse nell'assistenza legale.

Art. 5

(Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche (CORECOM), tenuto conto degli indirizzi previsti alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2:

- a) effettua indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in ambito regionale;
- b) attua iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
- c) svolge campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia;
- d) svolge campagne di educazione contro il fenomeno dei "messaggi di odio" (hate speech) e delle "false notizie" (fake news).

2. Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate dal CORECOM anche attraverso convenzioni o protocolli d'intesa con altre amministrazioni, Università, scuole di vario ordine e grado, ordini professionali, centri studi, poli specialistici e associazionismo del settore.

Art. 6

(Mese di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia)

1. E' istituito il "Mese di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia" al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di rilevazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia su tutto il territorio regionale.

2. Il mese di educazione ai nuovi media è individuato nel mese di febbraio in quanto inclusivo della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

3. Il mese di educazione ai nuovi media è realizzato attraverso iniziative promosse nel territorio regionale dalla Giunta e dall'Assemblea legislativa in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, i docenti referenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 71/2017, la Consulta regionale degli studenti e il CORECOM.

Art. 7

(Comitato di coordinamento sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia)

1. E' istituito Il Comitato di coordinamento sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia volto ad attivare forme di raccordo e concertazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie disciplinate da questa legge.

2. Il Comitato esercita anche funzioni di Osservatorio ed in particolare:

- a) raccoglie e conserva i dati attinenti ai fenomeni oggetto di questa legge;
- b) effettua l'analisi della realtà regionale attraverso lo studio dei dati di cui alla lettera a);
- c) svolge il monitoraggio delle attività di educazione, prevenzione e contrasto poste in essere dai più vari soggetti nell'intero territorio regionale sui fenomeni oggetto di questa legge e ne informa la Giunta regionale con relazione annuale;
- d) mantiene un rapporto di costante consultazione con i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 4, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
- e) promuove la creazione di una rete territoriale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nelle politiche indicate da questa legge;
- f) formula proposte in merito al Piano per le politiche integrate di cui all'articolo 2;
- g) collabora alla redazione della relazione di cui al comma 1 dell'articolo 8.

3. Il Comitato di coordinamento è composto da:

- a) l'Assessore competente in materia di istruzione o suo delegato che lo presiede;
- b) il Presidente della Commissione assembleare permanente competente in materia di istruzione;
- c) due consiglieri regionali indicati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi assembleari;
- d) l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini o suo delegato;
- e) il Presidente del CORECOM o suo delegato;
- f) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;
- g) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
- h) il Presidente della Consulta regionale dei giovani o suo delegato;
- i) il Presidente della Consulta regionale per la famiglia o suo delegato;
- l) i rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali;

- m) i rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali (ATS) indicati dal coordinamento dei Coordinatori d'ambito;
- n) i rappresentanti del Terzo Settore di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2, designati dal Forum del terzo settore;
- o) i dirigenti o loro delegati delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di istruzione, politiche giovanili, sport, sicurezza e legalità, sociale, sanità.

4. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 3 sono individuati con il criterio della presenza del componente di maggioranza e quello delle minoranze. I soggetti di cui alle lettere l) ed m) del medesimo comma 3 sono individuati con il criterio di un componente per ogni provincia. I soggetti di cui alla lettera n) del medesimo comma 3 sono individuati con il criterio di due componenti per ogni provincia e dell'equa rappresentanza sia della cooperazione sociale che delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

5. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento:

- a) esperti designati dalle Università marchigiane e dagli Ordini professionali nelle competenze pedagogiche, pedagogiche della comunicazione, psicologiche, giuridiche, mediali e delle comunicazioni sociali telematiche;
- b) rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità;
- c) operatori della rete internet.

6. Il Comitato è costituito secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale sulla base delle designazioni di almeno la metà dei suoi componenti. La deliberazione costitutiva ne definisce anche le modalità di funzionamento. Il Comitato delibera validamente a maggioranza dei presenti.

7. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa, in coerenza con le indicazioni della legislazione nazionale, valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia. A tal fine la Giunta regionale presenta a cadenza annuale, all'Assemblea legi-

slativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli interventi, le iniziative ed i progetti realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, il grado di raggiungimento degli stessi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
- b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
- c) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- d) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dal Piano per le politiche integrate per l'educazione, la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, di cui all'articolo 2, e in particolare con quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo.

2. La Giunta Regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste da questa legge.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il Piano indicato all'articolo 2 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. In sede di prima attuazione lo studio di contesto, indicato alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, descrive gli interventi eventualmente attivati dalle competenti strutture della Giunta regionale, dal CORECOM e dalle altre Autorità di garanzia nelle materie disciplinate da questa legge, evidenziandone i punti di forza e le criticità. Il primo Piano ha validità per il biennio 2018/2019.

2. Ai fini della prima costituzione del Comitato di coordinamento sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia il dirigente della competente struttura della Giunta regionale richiede le designazioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Le designazioni indicate al comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la Giunta regionale costituisce il Comitato di coordinamento, di cui all'articolo 7, con la presenza della maggioranza dei componenti designati, salve le successive integrazioni.

4. La deliberazione prevista al comma 3 determina anche le modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento.

Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" (Fondo di riserva per le spese impreviste) del Bilancio di previsione 2017/2019 e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 12 Programma 01.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessario per la gestione.

Testo pdl n. 44**Art. 1**
(Finalità)

1. Questa legge, nel rispetto dei principi costituzionali, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo nelle sue diverse manifestazioni, ivi compreso il cosiddetto cyberbullismo.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione Marche, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e promuove programmi e progetti volti alla tutela della integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, soprattutto nell'ambiente scolastico e nell'utilizzo degli strumenti informatici e della rete.

2. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti concernenti i seguenti interventi:

- a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte alle famiglie e agli studenti in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze;
- b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi della legalità, del rispetto delle diversità e sull'uso consapevole della rete internet;
- c) coinvolgimento del personale scolastico ed educativo per l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative alternative, come la mediazione fra pari, per attuare un'efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo;
- d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato attive sul territorio;
- e) avvio di progetti all'interno delle scuole per l'istituzione della figura del "Mediatore scolastico," scelto dal consiglio di classe fra gli studenti più anziani, che opererà nei confronti di quelli più giovani.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i progetti presentati dai Comuni, singoli o associati, dalle

aziende del Servizio sanitario regionale nonché dalle associazioni con certificata esperienza che operano da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale e giovanile, in particolare nell'area minori, ed iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato.

Art. 4

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 30/1998.
Compiti della Consulta regionale per la famiglia)*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) è aggiunta la seguente:

“d bis) anche attraverso il supporto del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità e dell'Ufficio scolastico regionale raccoglie informazioni sul bullismo e sulle iniziative contro il bullismo presenti sul territorio ed individua percorsi di istruzione e di educazione alla prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico;”.

Art. 5

(Procedure per l'erogazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, determina i criteri e le modalità relativi alla pubblicazione dei bandi per sostenere i progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine, entro un anno dall'approvazione di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione che documenta e descrive:

- a) il dettaglio dei progetti finanziati di cui all'articolo 2 contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi, i risultati raggiunti, i tempi di realizzazione e criticità eventualmente emerse, il dettaglio del finanziamento ricevuto;
- b) numero, elenco e caratteristiche aggregate degli enti che hanno aderito;
- c) il dettaglio dei contributi erogati per le finalità di questa legge, voce per voce;
- d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione di questa legge;

e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell'attuazione di questa legge.

2. Successivamente, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti.

3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito online in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste da questa legge. L'Assemblea legislativa rende pubblici, anche sul proprio sito online in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

4. La Consulta regionale per la famiglia, con il supporto del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità e dell'Ufficio scolastico regionale ha altresì il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche: tecnologie, processi, progetti finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa di euro 50.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione delle somme relative all'autorizzazione di spesa della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) iscritte nella Missione 5 – Programma 2;

3. Le somme autorizzate dal comma 1 sono iscritte nella Missione 12 – Programma 1.